



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

data 11 luglio 2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di luglio, alle ore 19,40 e segg., nella sede provvisoria delle adunanze consiliari di Via Caltanissetta, convocato dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seconda convocazione ordinaria, di prosecuzione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. VASTA	Giuseppe	X		9. SANZARO	Efrem	X	
2. VINCI	Alessandro	X		10. IPPOLITO	Salvatore	X	
3. PERICONE	Diletta	X		11. CULICI	Maria	X	
4. MARCHESE	Davide		X	12. VALENTI	Corinne		X
5. TOCCO	Filadelfo		X	13. VASILE	Carlo	X	
6. CAMPISI	Luigi	X		14. BOSCO SANTOCONO	Silvana		X
7. GRECO	Cirino	X		15. DI GRANDE	Gianmarco	X	
8. CUNSOLO	Maria	X		16. MAGNANO	Agata	X	
TOTALE						12	4

Partecipa il **Segretario Generale dott.ssa Anna Bongiorno**.

Presiede la seduta il **Presidente Alessandro Vinci**.

Scrutatori: Magnano Agata – Culici Maria – Pericone Diletta.

Sono presenti per l'Amministrazione il Sindaco Lo Faro, Il Vice Sindaco Vasta, gli Assessori Fiscaro, Fangano e Sanzaro.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame del settimo argomento iscritto all'ordine del giorno che risulta essere **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024."** e cede la parola al Funzionario dott. Agnello per una breve illustrazione dell'atto.

Dott. Salvatore Agnello: è un atto propedeutico al bilancio e trattandosi di aliquote imu, quindi di Entrate, l'Ente è chiamato anche nel caso di riconferma, a deliberare.

Cons. Greco Cirino: mi sembra di ricordare che i Revisori nel loro parere hanno fatto un appunto nel senso che le aliquote restano invariate per la tardività della proposta poiché è spirato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Cons. Campisi Luigi: io stasera sto rivedendo un film, quest'anno non abbiamo avuto la possibilità di agire per diminuirle, quindi, come l'anno scorso, anche quest'anno la mia dichiarazione di voto sarà contraria.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, viene sottoposta al voto del Consiglio Comunale la proposta di cui in oggetto.

Esce la Consigliera Pericone Diletta. **Presenti n.11.**

In sostituzione della Consigliera Pericone, assente, ad unanimità viene nominata nella funzione di scrutatore la Consigliera Cunsolo Maria.

La votazione, espressa peralzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri assenti	n. 5 (Pericone D., Marchese D., Tocco F., Valenti C., Bosco Santocono S.)
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 1 (Campisi L.)
Astenuti	n. 3 (Cunsolo M., Greco C., Ippolito S.)

"il consiglio approva"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione,

VISTA l'allegata proposta di delibera del Coord.7° settore del 10/04/2024,

VISTO l'allegato parere dell'Organo di Revisione giusta verbale n.8 del 26.04.2024,

VISTO il parere espresso dalla 2^a commissione consiliare giusta verbale n.18 del 21.05.2024,

DELIBERA

- **DI DETERMINARE** le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2024 nelle seguenti misure:

- 1) aliquota immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 75 all'1,06 per cento, comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
- 2) aliquota delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo 0,6 per cento, comma 748 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
- 3) aliquota peri fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento, comma 750 dell'articolo 1 della Legge

160/2019;

- 4) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**, comma 751 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 - 5) aliquota per i terreni agricoli allo **1,06** per cento comma 752 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 - 6) aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D all'**1,06 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato comma 753 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- **DI PRENDERE ATTO** del comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - **DI DARE ATTO** che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2024;
 - **DI DISPORRE** la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



Comune di Lentini
Libero Consorzio di Siracusa

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 03 del 10 aprile 2024 - Registro 7° Settore

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

Proponente: **IL SINDACO** e/o **L'ASSESSORE**

Proponente/Redigente: **IL FUNZIONARIO**

dott. Salvatore R. Agnello

Firmato digitalmente da
Rocco Salvatore Agnello

C = IT
Data e ora della firma: 10/04/2024 18:14:43

Il Coordinatore del 7° Settore

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in ordine all'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo;
- comma 750 che fissa l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- comma 752 che fissa l'aliquota per i terreni agricoli allo 0,76 per cento;
- comma 753 che fissa l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D con riserva 0,76% allo stato;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che;

1) in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

2) in base all'art. 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) sono esenti dall'IMU gli immobili occupati abusivamente per i quali il proprietario abbia presentato regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui all'art. 614, comma secondo, Codice Penale (*Violazione di domicilio*) e all'art. 633 Codice Penale (*Invasioni terreni o edifici*) o iniziata azione penale per i medesimi reati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della [Legge 160/2019](#), l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del [decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della [Legge 160/2019](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

VISTO l'articolo 1, comma 760, della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della [Legge 178/2020](#), ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), è applicata nella misura del 50%;

RITENUTO di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 13 febbraio 2015;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30 settembre 2020;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

- I. DETERMINARE** le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2024 nelle seguenti misure:
- 1) aliquota immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 all'**1,06 per cento**, comma 754 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
 - 2) aliquota delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo **0,6 per cento**, comma 748 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
 - 3) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo **0,1 per cento**, comma 750 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
 - 4) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**, comma 751 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
 - 5) aliquota per i terreni agricoli allo **1,06 per cento** comma 752 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
 - 6) aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D all'**1,06 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato comma 753 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
- II. PRENDERE ATTO** del comma 744, dell'articolo 1 della Legge [160/2019](#), che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- III. DARE ATTO** che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2024;
- IV. DISPORRE** la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ALIQUOTE IMU ANNO 2024

Con verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, ai fini delle entrate proprie IMU, sono state confermate nella misura massima consentita dalle norme vigenti, le seguenti aliquote:

	TIPO DI IMMOBILE	Tributo IMU	Codice tributo
1	Abitazione principale e pertinenze della stessa C2/C6/C7, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali	ESENTE	3912
2	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	ESENTE	3912
3	Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	ESENTE	3912
4	Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e dalla residenza anagrafica;	ESENTE	3912
5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTE	3918
6	Immobili occupati abusivamente per i quali il proprietario abbia presentato regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria	ESENTE	3912
7	Abitazione principale e pertinenze della stessa C2/C6/C7, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;	6 ‰	3912
8	Terreni agricoli	10,6 ‰	3914
9	Aree edificabili	10,6 ‰	3918
10	Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze delle stesse (cd altri immobili o "seconde case")	10,6 ‰	3918
11	Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;	ESENTE	3913
12	Fabbricati di categoria catastale D - (ALIQUOTA DEL 7.6 PER MILLE GETTITO DI COMPETENZA STATALE)	10,6 ‰	3930/3930

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 7° Settore
dott. Salvatore R. Agnello

Firmato digitalmente da
Rocco Salvatore Agnello

C = IT
Data e ora della firma:
10/04/2024 18:15:11

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da
GIOVANNA IACONO

C = IT
Data e ora della firma:
16/04/2024 15:04:13



COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Organo di Revisione

Al Segretario Generale
Al Coordinatore dell'Area Economico-Finanziaria
(AREA V^)
Al Coordinatore del VII^ Settore
Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale

Verbale n. 08 del 26 aprile 2024

Oggetto: parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 03 del 10 aprile 2024 avente ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO 2024".

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di aprile,

l'Organo di Revisore Contabile dell'Ente

composto da:

Dott. Prof. Giuseppe Pedalino – Presidente;

Dr. Fabrizio Alia – Componente;

Dr. Giuseppe Garozzo – Componente;

si è adunato, convocato per le vie brevi dal Presidente, in audio/video conferenza, per esaminare, discutere ed esprimere il parere di competenza sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto richiamata.

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare meglio in oggetto individuata, formulata dal Responsabile del VII[^] Settore - Dr. Salvatore R. Agnello, e trasmessa, a mezzo PEC, in data 18.04.2024 (Prot. n° 8969/2024), ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del Decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni;

Visto:

- la Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno Finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022);
- l'Art. 1 della Legge n. 160/2019;

Richiamati i commi 749, 750, 751, 752, 753, 754, e 759, lett. g bis), del sopra richiamato articolo 1;

Visto, altresì, l'art. 1, co. 744, della Legge n. 160/2019 che, testualmente, così recita: "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

Richiamato:

- i commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. 160/2019, tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 1, c. 837 lett. a), della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, il quale così statuisce: al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;
- l'art. 1, comma 758 della L. n. 160/2019, in base al quale sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ivi qualificati;
- i commi 747, 748, 760 e 762 dell'Art. 1 della L. n. 160/2019;
- l'Art. 1, comma 48, della L. 178/2020;
- il Decreto del MEF del 7 luglio 2023, inerente all'individuazione delle fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU;
- l'art. 2, co. 3, del precitato Decreto/MEF: "Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà di cui al precedente comma, deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione";
- l'art. 3 (Modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto), commi 1 e 5, del Decreto Ministeriale sopra richiamato;
- il Decreto Milleproroghe n. 132/2023 (29 Settembre) - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

- il Comunicato del MEF del 30 novembre 2023, con il quale viene prorogato l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 (Legge finanziaria 2001);
- l'art. 172 (*Altri alleati al bilancio di previsione*) del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del D. Lgs. n. 446/1997;

Richiamato:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13 febbraio 2015;
- la Delibera di C. C. n. 32 del 30/05/2023 (Determinazione aliquote IMU anno 2023);

Visti:

- i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Tuel;
- il Prospetto delle aliquote IMU - anno 2024 - riportato nel corpo della proposta deliberativa;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. (Delibera di C. C. n° 37 del 30/09/2020);

Richiamato il D. Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto:

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#): *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Rammentato che:

- ❖ a pena di inapplicabilità, la determinazione delle aliquote IMU va approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento;
- ❖ con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);
- ❖ il Mef ha precisato che per l'anno 2024 i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini

dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

- ❖ in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.

Tutto ciò premesso,

evidenzia/rileva/osserva

- ✓ che in data 15 marzo c.a. è spirato il termine previsto, nella Conferenza Stato-Città del 21 dicembre 2023 - per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- ✓ la tardività della proposta deliberativa rispetto al termine sopra richiamato;
- ✓ che restano confermate e trovano applicazione, per l'esercizio in corso, le aliquote approvate per l'anno 2023.

Sollecita

a ragione della scadenza del termine previsto per l'adozione, l'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026.

Esprime

per quanto di competenza e per quanto sopra rappresentato, *parere favorevole* all'applicazione/conferma delle aliquote IMU anno 2023 all'esercizio in corso.

Rammenta

il rispetto degli obblighi (tempi, forme e specifiche tecniche) previste per la trasmissione degli atti/deliberazioni, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia.

L'Organo di Revisione

Prof. Giuseppe Pedalino

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE PEDALINO
CN = GIUSEPPE PEDALINO
C = IT

Dr. Fabrizio Alia

Firmato digitalmente da: Fabrizio Alia
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC
SIRACUSA/01602680892
Data: 26/04/2024 11:35:56

Dr. Giuseppe Garozzo



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE GAROZZO

In uno alla presente, per il seguito di competenza, con richiesta di protocollazione ed inoltro del relativo numero, si invia quanto in oggetto richiamato.

Cordiali saluti.

Per l' Organo di Revisione - Il Presidente

F.to Prof. Giuseppe Pedalino

E

Comune di Lentini

Protocollo N.0009697/2024 del 29/04/2024

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO
[Signature]

IL PRESIDENTE DEL C.C.
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

È copia conforme per uso amministrativo

Lì,



IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Lì,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. in data **19 LUG 2024**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **19 LUG 2024** al **3 AGO 2024** non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal **19 LUG 2024** al **3 AGO 2024**..... a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 12, comma __, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,